



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3212/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3638/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Maria Coen - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3638/TFNSVE/2025-2026, 3638 - Ricorso proposto dalla società U.S.D. OLGINATESE (60228) contro la società A.S.D. F.C.D. FUCINA DI MUGGIO (915430) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FABIANI GIACOMO (5325810) e ZAFFARONI FLAVIO (2056190);

In data 25.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati in euro 326,00 (trecentoventisei/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione dei premi di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 326,00 (trecentoventisei/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Lorenzo Maria Coen

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai